FOGLIO INFORMATIVO
(ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche)

OPERAZIONI DI DILAZIONI DI PAGAMENTO (A TASSO POSTICIPATO)

Condizioni in vigore dal giorno 27 ottobre 2026 e valide fino a nuovo avviso - La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile italiano ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 del e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUB**").

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione: **MBFACTA S.p.A.**
Sede legale e amministrativa: **Via Siusi 7, 20132, Milano**
Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: **02/2899911**
sito internet: **www.mbfacta.it**, indirizzo e-mail: **info@mbfacta.it**
Società a socio unico **Mediobanca S.p.A.** soggetta a direzione e coordinamento di **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, appartenente al **Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena** iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1030
Capitale Sociale interamente versato: **euro 120.000.000**
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: **04706200153**, REA: **1032193**
Società che aderisce al Gruppo IVA Mediobanca **10536040966**
Società iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. **106 TUB al n. 150, codice meccanografico Banca d'Italia 31019.3**
Società aderente all'Associazione Italiana per il Factoring **ASSIFACT**

(di seguito "**MBFACTA**" in qualità di "**Factor**")

DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome, cognome, qualifica del soggetto: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi: _____

*Indirizzo:*_____

*Telefono:*_____ *e-mail:* _____

DILAZIONI DI PAGAMENTO (A TASSO POSTICIPATO)

- **A chi è rivolto il prodotto finanziario**

Il prodotto è rivolto all'impresa (il "**Debitore**" o "**Cliente**"), purché non qualificabile come microimpresa ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo" e ss. mm. e ii.

- ***Caratteristiche del prodotto finanziario***

Concessione al Cliente, da parte di MBFACTA, di dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento dei Crediti ceduti a MBFACTA dai fornitori del Cliente (i "**Cedenti**") nell'ambito di rapporti di factoring che questi ultimi hanno in essere con MBFACTA. La dilazione di pagamento si intende accordata a condizione che MBFACTA, a proprio insindacabile giudizio, non esprima al riguardo il proprio espresso diniego e riceva, da parte del Cliente, il riconoscimento dei Crediti.

- ***Finalità del prodotto finanziario***

Questo prodotto consente al Cliente di ottenere una dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento pattuiti tra il fornitore e il Cliente e, nel caso di sottoscrizione di una convenzione di factoring reverse con MBFACTA, di ottimizzare il rapporto con il proprio portafoglio fornitori, razionalizzando e semplificando le procedure di pagamento nei confronti degli stessi e coordinando elasticamente i pagamenti medesimi con le proprie esigenze di tesoreria.

- ***Rischi a carico del Cliente***

Il Cliente riconosce, anche tramite l'inserimento dei Crediti nel portale ove previsto, che i Crediti sono certi, liquidi, validi a tutti gli effetti ed esigibili a scadenza, obbligandosi incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 del codice civile italiano, al pagamento degli stessi a favore di MBFACTA e rinunciando, ora per allora, ad eccepire compensazioni, vincoli, gravami e/o ulteriori circostanze che possano ritardare, ridurre e/o escludere il pagamento dei Crediti.

Nel caso in cui il Cliente non adempia alle obbligazioni di pagamento e/o alle garanzie contrattualmente previste e/o insorgano pregiudizievoli a suo carico, si verifica la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 del codice civile italiano in relazione a tutte le dilazioni di pagamento già concesse, con conseguente diritto di MBFACTA di ottenere dal Cliente l'immediato pagamento del dovuto oltre interessi moratori sino all'effettivo pagamento, senza necessità di previa costituzione in mora.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI DILAZIONEI DI PAGAMENTO (A TASSO POSTICIPATO)

	Voci	Costi
Interessi corrispettivi	Tasso di interesse nominale annuo posticipato per le operazioni in valuta Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	10,4050% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	Tasso di interesse nominale annuo posticipato per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	10,4050% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	➢ **Periodicità liquidazione interessi:** trimestrale o semestrale o annuale scelta dal Cliente a seconda delle proprie esigenze. ➢ **Parametri di indicizzazione (oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione):** Rilevazione: giornaliera o media mese in corso o media mese precedente. Fonte di rilevazione: Il Sole 24 Ore, ove non diversamente previsto. Le Parti possono pattuire che il parametro di indicizzazione previsto nel Contratto, anche se negativo, non può mai essere inferiore a 0 (la cd. "**Floor Clause**").	
Interessi moratori	Tasso di interesse moratorio per le operazioni in valuta Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	10,4050% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
	Tasso di interesse moratorio per le operazioni in valuta diversa dall'Euro (divisore anno civile 365/366 o anno commerciale 360)	10,4050% (in misura fissa o ancorata al parametro di indicizzazione)
Commissioni	Commissione Dilazione Flat all'Accredito	3,20% "*una tantum*" sull'importo nominale dei Crediti ceduti al netto delle note credito

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AL CLIENTE

	Voci	Costi
Spese	Spese istruttoria e monitoraggio Cliente annuali (esigibili annualmente dalla data di inizio del rapporto e per tutta la vigenza dello stesso)	€ 1.000,00
	Spese di tenuta conti mensili(esigibili trimestralmente)	€ 40,00
	Spese per dichiarazioni richieste dai revisori contabili del Cliente (esigibili ad evento)	€ 150,00 per ciascuna dichiarazione
	Spese per assolvimento oneri di legge (e.g. bolli, spese di protesto) esigibili ad evento	Al costo nella misura prevista dalla legge
	Spese per anticipazioni per conto del Cliente (e.g. spese notarili, spese di incasso tramite terzi) esigibili ad evento	Al costo
	Spese oggetto di specifica trattativa individuale (e.g. legali, personalizzazioni informatiche, amministrative) esigibili ad evento	Al costo condiviso preventivamente tra le Parti
	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela anche se effettuato con strumenti diversi da quelli telematici nonché se effettuato con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa e dal Contratto	Senza costo

➢ Le Spese applicabili al Cliente sono:
- concordate anche in deroga ad eventuali differenti (pregresse) pattuizioni;
- addebitate anche in assenza di dilazioni di pagamento.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE A DISTANZA

- La promozione, il collocamento e la conclusione contrattuale avvengono esclusivamente tramite il personale di MBFACTA. Il Contratto viene stipulato a mezzo scambio di corrispondenza commerciale, previa condivisione e analisi della documentazione proposta. Il perfezionamento contrattuale avviene nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione (formulata da MBFACTA) della proposta contrattuale (formulata dal Cliente). La trasmissione della documentazione contrattuale avviene tramite il portale "Digital Factoring Platform" oppure mediante PEC (con documento informatico munito di firma digitale o successiva trasmissione dell'originale) oppure a mezzo raccomandata A/R. Non sono previste spese a carico del Cliente.

NORMATIVA A TUTELA DEL CLIENTE

- **Clausola di salvaguardia contro il rischio usura**: il tasso effettivo globale medio (il "**TEGM**") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "**Legge Antiusura**"), relativo alle operazioni rientranti nella categoria "**Altri Finanziamenti**", può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet di MBFACTA o sul sito internet della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il "**TEG**") - determinato ai sensi delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell'art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest'ultimo tasso è da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello pattuito.
- **Recesso e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali**: nei rapporti a tempo indeterminato ciascuna Parte, purché adempiente, può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e/o penalità e/o spese di chiusura rapporto. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB, MBFACTA, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i tassi, i compensi e le altre condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Cliente nei modi e nei termini previsti dalla legge, con preavviso minimo di 2 (due) mesi. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
 Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 bis TUB in caso di rapporti indicizzati, MBFACTA, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, comunica al Cliente, nei modi e nei termini previsti dalla legge, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità alla cd. "fallback clause" presente nel Contratto. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
- **Tempi massimi di chiusura del rapporto ed effetti dello scioglimento del Contratto**: in caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le Parti procedono alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal momento in cui la comunicazione di recesso perviene alla parte destinataria o dal verificarsi dell'effetto risolutivo. Lo scioglimento del Contratto non pregiudica la validità e l'efficacia delle dilazioni di pagamento già perfezionate che continuano ad essere regolate dal Contratto e per le quali hanno valore tutte le obbligazioni e garanzie assunte dal Cliente.
- **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**: in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito www.mbfacta.it, il Cliente può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami di MBFACTA, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: MBFACTA S.p.A., Ufficio Reclami, Via Siusi 7, 20132 Milano o, per via telematica, all'indirizzo e-mail reclamifactoring@mbfacta.it o all'indirizzo PEC mbfacta@pec.mbfacta.it. MBFACTA risponde entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora MBFACTA non accolga in tutto o in parte il Reclamo o non risponda o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziaria, il Cliente può presentare ricorso all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - "**ABF**"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.mbfacta.it oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d'Italia o a MBFACTA. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e MBFACTA devono ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l'elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it). L'organismo di mediazione prescelto da MBFACTA è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è www.conciliatorebancario.it e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito www.mbfacta.it), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui sopra si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF. Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione "Trasparenza" sul sito internet www.mbfacta.it

LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo)

"Parte"	indica MBFACTA o il Cliente. Al plurale indica unitamente MBFACTA ed il Cliente.
"Contratto"	indica il contratto stipulato tra il Cliente e MBFACTA volto a disciplinare le dilazioni di pagamento che MBFACTA, a proprio insindacabile giudizio, accorda al Cliente in relazione ai Crediti ceduti.

"Credito"	indica: a) il credito pecuniario sorto o che sorgerà da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio della propria attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Cliente per la prestazione di beni e/o servizi; b) quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Cliente a titolo diverso rispetto a quanto previsto sub a) (e.g. crediti iva, contributi, etc.).
"Interessi corrispettivi"	indica quanto dovuto dal Cliente a MBFACTA per remunerare la concessione di una dilazione di pagamento.
"Interessi moratori"	indica l'importo dovuto dal Cliente a MBFACTA per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
"Commissioni"	indica il compenso dovuto dal Cliente a MBFACTA per la concessione di dilazioni di pagamento (la "**Commissione Dilazione Flat all'Accredito**").
"Reclamo"	indica ogni atto con cui il Cliente contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) a MBFACTA un suo comportamento anche omissivo.